



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 189 DEL 14/08/2026

OGGETTO: ELECTRA ITALIA S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AD INSTALLARE COLONNINE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI - ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO DALLA L. N. 120/2020 - INSTALLAZIONE HUB DI RICARICA ULTRARAPIDA SU SUOLO COMUNALE - PARCHEGGIO PUBBLICO ZONA INDUSTRIALE, LOCALITÀ BELVEDERE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE/PROTOCOLLO D'INTESA.

L'anno **2026**, addì **14** del mese di **agosto** alle ore **10:00**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. PIERO PII.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente
PERUZZI VALERIO	ASSESSORE	Presente
TOZZI DANIELE	ASSESSORE	Assente
LETTIERI CARLOTTA	ASSESSORE	Presente
SOTTILI MONICA	ASSESSORE	Presente
SPERANZA MARCO	ASSESSORE	Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. IURI BRUNI.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 9 – GARE, AMBIENTE E SERVIZI DIVERSI
Anno: 2026
Numero: 2006

OGGETTO

ELECTRA ITALIA S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AD INSTALLARE COLONNINE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI - ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO DALLA L. N. 120/2020 - INSTALLAZIONE HUB DI RICARICA ULTRARAPIDA SU SUOLO COMUNALE - PARCHEGGIO PUBBLICO ZONA INDUSTRIALE, LOCALITÀ BELVEDERE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE/PROTOCOLLO D'INTESA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che lo sviluppo della mobilità elettrica e della relativa rete di infrastrutture di ricarica costituisce un obiettivo di interesse pubblico, in quanto funzionale alla diffusione di forme di mobilità sostenibile e alla riduzione delle emissioni derivanti dal trasporto stradale;

Richiamato l'art. 57 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare i commi 8 e 14-bis, concernenti rispettivamente la presentazione e pubblicazione delle istanze per la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica su suolo pubblico e il procedimento per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di connessione;

Considerato che con istanza acquisita al protocollo comunale n. 4531 del 2 marzo 2026 Electra Italia S.r.l., operatore specializzato nella realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica ultrarapida per veicoli elettrici, ha richiesto l'autorizzazione alla realizzazione e gestione, interamente a proprio carico, di un hub di ricarica ultrarapida presso il Parcheggio dell'Area Industriale in località Belvedere;

Preso atto che la proposta riguarda l'area posta in località Belvedere, ingresso 2, identificata catastalmente al Foglio 55, particella 245, e prevede la realizzazione di infrastrutture di ricarica e delle relative componenti tecniche, comprese le opere elettriche e di connessione, mediante investimento integralmente sostenuto dall'operatore;

Considerato che, a seguito dell'istanza, si è provveduto alla pubblicazione di apposito Avviso Pubblico sulla PUN – Piattaforma Unica Nazionale dei punti di ricarica per i veicoli elettrici – al fine di assicurare pubblicità all'iniziativa e consentire l'eventuale presentazione di istanze concorrenti;

Preso atto che, all'esito della pubblicazione, non è stato riscontrato l'interesse di ulteriori operatori economici alla realizzazione di infrastrutture di ricarica nell'area interessata dalla proposta;

Rilevato che l'Amministrazione, una volta ricevuta e pubblicata l'istanza, è tenuta ad effettuarne una concreta valutazione, contemperando l'interesse dell'istante con gli interessi pubblici coinvolti e con l'eventuale presenza di proposte concorrenti;

Considerato, pertanto, che in assenza di concrete e motivate ragioni ostative riconducibili alla tutela di specifici interessi pubblici non risulterebbe ragionevole opporre un diniego alla proposta per il solo fatto che l'iniziativa sia stata autonomamente formulata dall'operatore economico;

Rilevato altresì che, anche in assenza di proposte concorrenti il Responsabile del Servizio 9 ha provveduto a negoziare con Electra le condizioni per la concessione;

Considerato che, in tale quadro, l'attività negoziale svolta dagli uffici è stata orientata alla massima tutela possibile dell'interesse pubblico nell'ambito del procedimento concretamente instauratosi, attraverso l'introduzione nello schema convenzionale di specifici obblighi, responsabilità e garanzie a carico di Electra e la limitazione dell'esposizione economica, patrimoniale e gestionale del Comune;

Preso atto che lo schema di convenzione prevede l'installazione, presso il Parcheggio Pubblico della Zona Industriale in località Belvedere, di un massimo di n. 4 infrastrutture di ricarica EVC FAST, con le relative componenti tecniche e accessorie, secondo il progetto esecutivo da sottoporre ai competenti uffici comunali;

Rilevato che restano integralmente a carico di Electra la progettazione, la realizzazione e installazione delle infrastrutture e delle opere di connessione, gli allacciamenti, i ripristini, la segnaletica, il collaudo, gli adempimenti catastali previsti, nonché tutti i costi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura dell'energia, adeguamento normativo e tecnologico e rimozione finale delle opere, senza alcun contributo economico a carico del Comune;

Rilevato che il rischio economico, organizzativo e gestionale dell'attività resta integralmente in capo al concessionario e che il Comune rimane estraneo ai rapporti tra il concessionario e utenti, fornitori, appaltatori e altri soggetti terzi;

Preso atto che Electra dovrà garantire la fruibilità del servizio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, la manutenzione delle infrastrutture e il mantenimento delle aree e degli stalli in condizioni di funzionalità, sicurezza, ordine, decoro e pulizia, con specifica disciplina dei tempi di ripristino in caso di guasto o malfunzionamento;

Considerato che l'intervento dovrà essere realizzato entro 36 mesi dalla sottoscrizione della convenzione e che la concessione avrà durata di 15 anni decorrenti dall'attivazione dell'infrastruttura, con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni secondo le condizioni e le verifiche previste nello schema convenzionale;

Preso atto che, quale corrispettivo per la concessione in esclusiva delle aree pubbliche destinate all'installazione delle colonnine, Electra corrisponderà al Comune un importo annuo di euro 1.000,00, soggetto dal secondo anno ad aggiornamento annuale nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT FOI, secondo quanto previsto dalla convenzione;

Preso atto, inoltre, delle garanzie previste a tutela dell'Ente, costituite da una polizza di responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore ad euro 500.000,00 e da una polizza assicurativa o fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 30.000,00 a garanzia degli obblighi del concessionario, compresi quelli relativi all'eventuale rimozione dei manufatti;

Rilevato che resta ferma la non esclusività generale del rapporto, potendo il Comune discutere o attuare programmi analoghi con altri operatori economici, e che alla cessazione del rapporto Electra sarà tenuta, nei termini previsti dalla convenzione, alla rimozione delle infrastrutture e al ripristino dello stato dei luoghi;

Ritenuto, pertanto, che lo schema di convenzione rappresenti il ragionevole punto di equilibrio raggiunto all'esito della negoziazione, tenuto conto della disciplina speciale dell'art. 57 del D.L. n. 76/2020, dell'assenza di manifestazioni di interesse concorrenti e della conseguente posizione negoziale del Comune, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela del patrimonio e dell'interesse pubblico;

Ritenuto che l'intervento risponda all'interesse pubblico alla diffusione delle infrastrutture di ricarica elettrica sul territorio comunale, senza oneri di realizzazione e gestione a carico dell'Ente;

Ritenuto necessario concludere il procedimento avviato, ai sensi dell'articolo 57 del D.L. 76/2020 a seguito dell'istanza presentata;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio competente, che costituisce presupposto istruttorio della presente deliberazione;

Visto lo schema di convenzione da sottoscrivere tra il Comune di Colle di Val d'Elsa ed Electra Italia S.r.l., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli artt. 48 e 49;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 9 "Gare Ambiente e servizi diversi" ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica;

Rilevato come trattandosi di atto con il quale si autorizza il Responsabile del Servizio 9 a concludere il procedimento, non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di richiamare integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di prendere atto dell'istanza presentata da Electra Italia S.r.l., acquisita al protocollo comunale n. 4531 del 2 marzo 2026, relativa alla realizzazione e gestione, a propria cura e spese, di un hub di ricarica ultrarapida per veicoli elettrici presso il Parcheggio Pubblico della Zona Industriale – località Belvedere;
3. di prendere atto che, a seguito della pubblicazione dell'Avviso Pubblico sulla PUN, non sono emerse manifestazioni di interesse concorrenti riferite all'area oggetto della proposta;
4. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione/protocollo d'intesa tra il Comune di Colle di Val d'Elsa ed Electra Italia S.r.l., allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, volto a disciplinare la realizzazione, installazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica e l'utilizzo delle aree pubbliche interessate;
5. di dare atto che la convenzione prevede l'installazione di un massimo di n. 4 infrastrutture di ricarica EVC FAST nell'area individuata e che ogni costo relativo alla progettazione, realizzazione, installazione, connessione, gestione, manutenzione, adeguamento, fornitura energetica, ripristino e rimozione delle infrastrutture resta integralmente a carico di Electra Italia S.r.l.;
6. di dare atto che nessun contributo o corrispettivo è dovuto dal Comune per la realizzazione e gestione dell'intervento e che il rischio economico, organizzativo e gestionale dell'attività resta integralmente a carico del concessionario;
7. di dare atto che, quale corrispettivo per la concessione in esclusiva delle aree pubbliche interessate dall'installazione, Electra Italia S.r.l. corrisponderà al Comune l'importo annuo di euro 1.000,00 oltre Iva, soggetto all'aggiornamento ISTAT FOI previsto nello schema convenzionale, ferma restando l'applicazione della disciplina regolamentare comunale vigente in materia di Canone Unico nei termini in cui la stessa risulti applicabile;
8. di dare atto che la durata della concessione è stabilita in anni 15 decorrenti dalla data di attivazione dell'infrastruttura, con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni secondo le condizioni previste dalla convenzione;
9. di dare atto che l'intervento dovrà essere realizzato entro 36 mesi dalla sottoscrizione della convenzione, fatti salvi i necessari titoli, autorizzazioni e adempimenti di competenza degli uffici e delle altre autorità interessate;

10. di dare atto che l'approvazione del presente schema convenzionale non sostituisce né assorbe i titoli autorizzativi, edilizi, viabilistici, tecnici o comunque necessari per la concreta realizzazione e messa in esercizio delle infrastrutture, che dovranno essere acquisiti dall'operatore secondo la normativa vigente;

11. di demandare al Responsabile del Servizio competente la sottoscrizione della convenzione e l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari alla sua attuazione, autorizzandolo ad apportare al testo eventuali modifiche non sostanziali, di carattere tecnico-formale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione, con formale approvazione del testo finale ed accertamento nella parte Entrata del Bilancio del corrispettivo;

12. di demandare ai competenti uffici comunali gli ulteriori adempimenti connessi alla concessione delle aree, alla disciplina della viabilità e degli stalli, alla verifica delle garanzie e all'attuazione delle obbligazioni previste dalla convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. PIERO PII

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. IURI BRUNI